

## REGOLAMENTO DISCIPLINARE

La Scuola, mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica, è il luogo di formazione della persona e di educazione.

Realizza attività volte a garantire il diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.

Opera per garantire la libertà di espressione, di coscienza e di pensiero basandosi sul rispetto reciproco di tutte le persone che di concerto collaborano al raggiungimento di obiettivi comuni. Accompagna l'individuo verso l'acquisizione di competenze, e per questo deve rivolgere la propria azione disciplinare alla individuazione di comportamenti che configurano mancanze disciplinari; pertanto deve indicare le relative sanzioni e gli organi competenti ad erogarle.

La scuola è un luogo di incontro tra alunni, docenti e non docenti e anche di crescita personale e civile per tutti. Per realizzare questo obiettivo è importante che ci sia un sereno svolgimento delle attività. Anche gli alunni hanno un ruolo fondamentale in tutto ciò, ed è quindi necessario che condividano e rispettino delle regole. Le regole sono uno strumento per garantire buone relazioni, prima che un limite ed un fattore di sanzioni. Negoziarle è occasione di incontro e di dialogo fra alunni, docenti, dirigente e rispettarle e farle rispettare è responsabilità di ciascun componente la comunità scolastica.

L'errore è sempre possibile: l'importante è vederlo come un'occasione di cambiamento e di crescita personale.

Tenuto conto dei su indicati principi, il nostro Istituto ha redatto il Regolamento di Disciplina considerando anche il:

- DPR n° 249 del 24/06/1998 – Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
- DPR n° 235 del 21/11/2001 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24/06/1998 n° 249 concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
- D.M. n° 16 del 05/02/2007 - Linee di indirizzo generale ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo.
- Legge n. 71/2017 – Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo.

### Cap. 1 - Comportamenti da tenere

Gli alunni sono tenuti a:

1. **frequentare** regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio;
2. **avere** nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri un comportamento corretto e coerente con i principi sanciti dalla Costituzione e con i principi generali dell'ordinamento dello Stato italiano;
3. **avere** nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, del Personale tutto della scuola e dei loro Compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi;
4. **osservare** le disposizioni organizzative di sicurezza;
5. **non utilizzare** durante le lezioni o le attività didattiche i dispositivi elettronici personali, salvo autorizzazione del docente;
6. **utilizzare** correttamente le strutture, gli strumenti e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;
7. **condividere** la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

## Cap. 2 - Sanzioni disciplinari

1. Gli alunni che non assolvano ai loro doveri scolastici sono sottoposti a sanzioni disciplinari, individuate nella tabella delle mancanze disciplinari, il cui scopo assume prevalentemente finalità educativa e tende al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
2. Il regolamento d'Istituto riconosce che la responsabilità disciplinare è personale, che nessuno studente può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni e che nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
3. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare compiuta, si ispirano al principio della gradualità e, tutte le volte che ciò risulti possibile, della riparazione del danno.
4. Le sanzioni tengono conto della situazione personale dell'alunno ed è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica (sia attività manuali, sia corsi di formazione ed elaborati di ripensamento critico dei comportamenti sanzionati).
5. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano la sospensione dell'alunno con obbligo di frequenza a norma dell'art.4 comma 6 del DPR 249/98, a seguito di decisioni del Consiglio di Classe, possono essere disposte soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari.
6. Le sanzioni non influiscono sulla valutazione del profitto ma sul giudizio del comportamento.
7. I giudizi *sufficiente e/o insufficiente* riferito al comportamento, comportano la mancata partecipazione dell'alunno ai viaggi d'istruzione.

Sarà sempre data notizia alla famiglia tramite lettera delle sanzioni irrogate. In caso di sanzione con sospensione con obbligo di frequenza, sarà data comunicazione scritta ai genitori a cura del Dirigente Scolastico; in essa dovranno essere specificate la motivazione e la data o le date a cui si riferisce il provvedimento e la sanzione in attività/lavoro in favore della comunità scolastica prevista.

## Cap. 3 - Le fasi del procedimento disciplinare

### Art. 1-Fase dell'Iniziativa

Il Dirigente Scolastico, allorché abbia avuto notizia attraverso il consiglio di classe, di episodi che configurano fattispecie previste nel Regolamento di Istituto quali passibili di sanzioni disciplinari comunica notizia dell'avvio del procedimento.

La comunicazione viene notificata alla famiglia. In detta comunicazione si dovrà fare esplicito riferimento alla possibilità di depositare memorie, nonché prevedere una convocazione per consentire l'esercizio del diritto di difesa. La notificazione deve essere effettuata in forma scritta, depositando agli atti della scuola gli estremi di notifica.

Dovrà essere inoltre individuato il responsabile dell'istruttoria, tenuto a curare le varie fasi del procedimento stesso, ferma restando la responsabilità finale del Dirigente Scolastico.

### Art. 2-Fase Istruttoria

Nell'ambito di questa fase il Dirigente Scolastico, affiancato dal responsabile dell'istruttoria, raccoglie tutti gli elementi necessari per appurare le dinamiche e le responsabilità dell'evento. In particolare, acquisisce le testimonianze utili, di cui redige verbale, e le memorie scritte che gli interessati ed i controinteressati consegnano alla Scuola.

## **I.C. 2° ANAGNI**

Il Consiglio di Classe potrà irrogare la sanzione della sospensione per periodi non superiori a quindici giorni. Della seduta dell'Organo Collegiale dovrà, in particolare, essere redatto un verbale analitico e preciso contenente l'individuazione dei presenti, degli assenti e del segretario verbalizzante, firmato dal presidente della seduta e dal segretario stesso. Nell'esposizione della fattispecie occorrerà menzionare con estrema precisione gli atti acquisiti e le testimonianze verbali, nonché inserire la motivazione del provvedimento finale. Occorrerà altresì fare riferimento al percorso logico che ha portato alla determinazione della sanzione e che dovrà risultare coerente con le risultanze dell'istruttoria.

### **Art. 3- Fase Decisoria**

In base alle risultanze del verbale dell'Organo Collegiale, il Dirigente Scolastico redigerà l'atto conclusivo di assoluzione o di erogazione della sanzione. Il provvedimento dovrà contenere le motivazioni che hanno portato alla determinazione dell'eventuale sanzione e che devono racchiudere l'iter logico-giuridico dell'intera fase istruttoria, oltre che i presupposti di fatto e di diritto.

### **Art. 4- Fase Integrativa dell'efficacia**

Il provvedimento deve essere notificato per iscritto, con la massima sollecitudine, agli esercenti la potestà genitoriale. Ad ogni modo la sanzione, affinché sia più efficace sotto il profilo educativo, potrà essere attuata immediatamente dopo la notifica, anche prima che siano scaduti i termini per l'impugnazione.

## **Cap. 4 - Le impugnazioni**

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, al suddetto organo di garanzia interno alla scuola (art. 5 co.1 D.P.R. 249/98) che decide nel termine di 10 giorni. In caso di ricorso l'esecuzione della sanzione viene sospesa fino alla decisione. Il ricorso deve contenere le motivazioni dell'impugnazione.

## **Cap. 5 - Organo Di Garanzia**

L'Organo di garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico, è composto da un docente e da due rappresentanti dei genitori nominati in seno al Consiglio d'Istituto il quale provvede anche alla nomina dei membri supplenti (uno per ogni componente).

L'organo di garanzia decide sui ricorsi per l'abrogazione delle sanzioni disciplinari.

Nel caso in cui a commissionare la sanzione sia un docente facente parte dell'Organo di Garanzia, egli sarà sostituito da un membro supplente.

L'Organo di Garanzia rimane in carica tre anni; in caso di decadenza di uno dei membri, il Consiglio d'Istituto provvederà alla sua sostituzione.

### **Cap. 6 – Regolamento dell’Organo di Garanzia**

Qualora il genitore dell’alunno sanzionato presenti per iscritto il ricorso, il presidente dell’Organo di Garanzia, preso atto dell’istanza inoltrata, convocherà i componenti, per iscritto, entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione del ricorso.

L’avviso di convocazione va fatto almeno quattro giorni prima della seduta.

La seduta è valida se è presente la metà più uno dei componenti.

Ogni seduta sarà verbalizzata.

Ogni membro dell’Organo di Garanzia ha diritto di voto.

La decisione può essere assunta all’unanimità o a maggioranza, secondo il parametro della metà più uno.

In caso di parità il voto del presidente vale doppio.

L’esito del ricorso va comunicato per iscritto alla famiglia dell’alunno interessato.

**TABELLA: MANCANZE DISCIPLINARI E RELATIVE SANZIONI**

COMPORAMENTI	SANZIONI	ORGANI IRROGANTI
<p>1.Elevato numero di assenze (&gt;25% nel mese) 2.Assenze ingiustificate (oltre il terzo giorno dall'assenza) 3.Ritardi/uscite anticipate oltre il consentito 4.Disturbo durante le lezioni, le visite, i viaggi d'istruzione, le uscite didattiche, ecc.</p>	<p>Richiamo verbale con comunicazione alla famiglia.</p>	<p>Docenti Coordinatore di Classe Dirigente Scolastico</p>
<p>5.Reiterata mancanza della presentazione del libretto di giustificazione 6.Disturbo reiterato durante le lezioni 7.Mancanze nell'adempimento dei doveri scolastici 8.Abbigliamento inadeguato al contesto scolastico 9.Uso non regolamentare di dispositivi elettronici o di mezzi tecnologici di altro genere 10. Violazioni non gravi delle norme di sicurezza previste nei regolamenti e circolari 11. Molestie nei confronti degli altri</p>	<p>Richiamo scritto sul registro e convocazione della famiglia. Servizio in un particolare compito/lavoro utile per la scuola. Ammonizione.</p>	<p>Docenti Coordinatore di Classe Dirigente Scolastico</p>
<p><b>Sanzioni che comportano la sospensione dell'alunno con o senza obbligo di frequenza per un periodo non superiore ai 15 giorni</b></p>		
<p>12.Molestie nei confronti degli altri (recidività) 13.Uso con scopo fraudolento di dispositivi elettronici, internet o mezzi di altro genere 14.Mancanze gravi nell'adempimento dei doveri scolastici o recidività nell'inadempimento. 15.Falsificazione delle firme dei genitori e manomissione di documenti scolastici. 16.Abandono dell'Istituto senza autorizzazione della famiglia.</p>	<p>Sospensione dell'alunno con o senza obbligo di frequenza per un periodo non superiore ai 15 giorni Risarcimento del danno, in caso di danneggiamento di beni della scuola, o in ogni altro caso in cui la scuola subisca pregiudizio economico a causa dell'azione sanzionata</p>	<p>Consiglio di Classe</p>

**I.C. 2° ANAGNI**

<p>17. Aggressioni verbali e/o scritte verso compagni e personale della scuola.</p> <p>18. Aggressioni fisiche verso compagni e personale della scuola.</p> <p>19. Offese alla dignità della persona e/o oltraggio alle Istituzioni scolastiche</p> <p>20. Turbativa intenzionale al regolare andamento della scuola.</p> <p>21. Danneggiamento colposo di oggetti o beni di proprietà della scuola o di terzi</p> <p>22. Inosservanza delle norme di sicurezza e di disposizioni organizzative.</p> <p>23. Violazione della privacy.</p> <p>24. Diffusione di materiali inneggianti al razzismo e/o discriminazioni culturali, etniche, religiose, politiche</p> <p>25. Forme di bullismo e cyberbullismo (comportamenti elencati nell'art. 1 della legge n. 71/2017) non costituenti fattispecie astratte di reato.</p>	<p>Servizio in un particolare compito/lavoro utile per la scuola, percorso educativo per lo studente, mirato a prevenire la reiterazione della violazione</p>	
---	---	--